



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY MANAGEMENT E MERCATO ITALIA
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE
UNITA' DI BUSINESS FUSINA

30171 Mestre Centro - Venezia - Casella Postale 169
T +39 0418218011 F +39 0415060662
enelproduzione@pec.enel.it

PRO/AdB-GEN/PCA/UB-FS/EAS



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0009671 del 29/04/2013

Spett.le
MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE - Direzione
Generale per la Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM
Pec: Aia@pec.minambiente.it

PRO/SAM/AMB
Ambiente



Oggetto: Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2.
Chiarimenti spontanei del gestore.

Con riferimento alla lettera Enel-PRO-0057785 presentata in data 07/12/2012 con la quale il Gestore ha presentato all'Autorità Competente una richiesta di **modifica non sostanziale** dell'attuale assetto degli scarichi idrici SP1 ed SP2, si forniscono ulteriori chiarimenti inerenti la pratica stessa.

Saluti

Fausto Bassi
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati: "Modifica Configurazione Scarichi Acque Meteoriche SP1 e SP2 - Integrazioni"

Copia a:



L'energia che ti ascolta
Divisione Generazione ed Energy Management
Area Generazione
U.B. Fusina

Centrale termoelettrica ENEL di FUSINA

Autorizzazione Integrata Ambientale: Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2 - Integrazione alla relazione trasmessa

Aprile 2013

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	CONFIGURAZIONE ATTUALE SCARICHI SP1 E SP2	3
	2.1. CONFIGURAZIONE SCARICHI	3
	2.2. MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI	3
3.	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA.....	4
4.	CONCLUSIONI	5
5.	ALLEGATI	5

1. PREMESSA

Il Gestore in data 07/12/2012 con lettera Enel-PRO-0057785 ha presentato all'Autorità Competente una richiesta di **modifica non sostanziale** dell'attuale assetto degli scarichi idrici, autorizzati con l'Autorizzazione Intergrata Ambientale della centrale di Fusina (AIA FS) prot. N. GAB-DEC-2008-0000248, nel rispetto di tutte le prescrizioni già definite dal Magistrato alle Acque di Venezia con l'autorizzazione prot. N. 1557 del 18/06/2007.

La **modifica non sostanziale**, attuata in ottemperanza al Piano di Tutela della Acque della Regione del Veneto, prevede:

- eliminazione degli scarichi SP1 ed SP2 e relativo piano di monitoraggio;
- convogliamento delle acque reflue scarico SP1 (2^ pioggia) all'Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR);
- convogliamento delle acque reflue scarico SP2 (2^ pioggia) all'Impianto Trattamento Spurghi Desolfatore (ITSD).

La presente relazione integra i contenuti della modifica presentata in data 07/12/2012.

2. CONFIGURAZIONE ATTUALE SCARICHI SP1 e SP2

2.1. Configurazione scarichi

L'attuale configurazione degli scarichi SP1 e SP2 è stata autorizzata dalla Regione Veneto nel 2001, previo Nulla Osta del Magistrato alle Acque, a seguito della presentazione da parte del Gestore di un progetto di adeguamento degli scarichi dell'impianto di Fusina al DM 23 aprile 1998, così come riportato a pag. 17 dell'AIA FS.

Il progetto approvato prevede l'invio delle acque reflue di 2^ pioggia provenienti dalle seguenti aree:

- zone occupate dalle strade e dai piazzali antistanti l'impianto Fusina 5 (vedi Allegato 1 - zona evidenziata in giallo - SP1);
- zone occupate dalla strada di accesso alla banchina, nonché dalle strade e parcheggi adiacenti alla portineria (vedi Allegato 1 - zona evidenziata in giallo - SP1);
- zone adiacenti alla strada ad est che conduce alla banchina (vedi Allegato 1 - zona evidenziata in fucsia - SP2);

La superficie interessata dalle suddette aree è pari a circa di circa 70.000 m², con una portata annua stimata in 18.500 m³.

2.2. Monitoraggio degli scarichi

Il Piano di Monitoraggio e Controllo stabilisce una verifica trimestrale dei parametri indicati in Tabella 1, nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella A del DM 30.7.99.

Parametro	Limite / Prescrizione	Tipo di verifica	Monitoraggio/ registrazione dati
Portata	Nessun limite	Misura con flussometro	Registrazione su file
Oli e Grassi	tabella A allegata al DM 30.07.99	Verifica trimestrale con campionamento manuale / strumentale ed analisi di laboratorio in concomitanza di eventi meteorici significativi Campione medio ponderale su 3 ore	Registrazione su file
BOD5			
COD			
Idrocarburi totali			
Solidi sospesi totali			

Tabella 1 – Monitoraggio SP1 e SP2

3. MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA

Come riportato nella Relazione di **modifica non sostanziale**, presentata in data 07/12/2012 con lettera Enel-PRO—0057785, il Gestore intende per tali aree ottemperare agli obblighi del **Piano di Tutela delle Acque** approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009.

Il Piano è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni ed in particolare l'**Art.39 "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio**.

Tale articolo obbliga i Gestori di insediamenti industriali, quali le centrali termoelettriche - "Attività energetiche con potenza termica di combustione di oltre 50 MW"-, a presentare entro l' 08/12/2012 un piano di adeguamento degli scarichi delle acque di dilavamento, affinché *"il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione"*.

In merito alla *"La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio all'autorizzazione allo scarico."* la Regione Veneto con Delibera n. 1770 del 28/08/2012 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 75 del 11 settembre 2012 (Allegato 2) ha ulteriormente chiarito che la presentazione da parte dei Gestori di "apposita relazione", per valutare la possibilità che il grado di dilavamento delle sostanze pericolose oltre le acque di prima pioggia, va presentata da chi ritiene di non rientrare nel comma 1 dell'Art.39 e intende dimostrare che il dilavamento si esaurisce con la prima pioggia o con solo un frazione di seconda pioggia o altro, e che nessuna relazione sul dilavamento va presentata da chi intende trattare tutte le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia).

Il progetto presentato dal Gestore in data 07/12/2012 ottempera pertanto al Piano di Tutela delle Acque, in quanto:

- le acque reflue confluenti allo scarico **SP1** sono intercettate e inviate all'Impianto di Trattamento Acque Reflue (ITAR);
- le acque reflue confluenti allo scarico **SP2** sono intercettate e inviate all'Impianto Trattamento Spurghi Desolfatore (ITSD).

Con tale modifica i due scarichi SP1 ed SP2 risulteranno non più attivi e tutte le acque meteoriche, stimate in 18.500 m³/anno (circa l'1 % del totale acque trattate da ITAR e TSD), sono sottoposte a trattamento chimico fisico prima di essere recapitate in SM1 (nel caso di ITAR) o in pubblica fognatura VERITAS (nel caso di TSD).

4. CONCLUSIONI

Il Gestore conferma, a suo parere, che le modifiche sopra citate costituiscono **modifiche non sostanziali** in quanto non determinano alcun aumento degli effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente rispetto all'attuale situazione impiantistica. Esse sono da considerarsi modifiche di tipo gestionale che portano indubbi vantaggi ambientali e di gestione, oltre che venir incontro ad esigenze parallele del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

Gli esiti delle modifiche richieste sono da considerarsi nell'ottica del miglioramento continuo perseguito dalla Centrale in ambito ambientale riconfermato con il rinnovo della Certificazione ISO 14001 ed EMAS nel 2011.

Per tali modifiche il Gestore ha già provveduto al pagamento delle tariffe per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, trasmesso con lettera Enel-PRO-0057785 allegato 2 e con integrazione lettera Enel-PRO-6674 del 08/02/2013.

5. ALLEGATI

Allegato 1 - Planimetria delle reti fognarie – Particolare Aree SP1 ed SP2.

Allegato 2 - Delibera n. 1770 del 28/08/2012 pubblicato nel BU n. 75 del 11/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1770 del 28 agosto 2012

Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano alcune precisazioni in merito ad alcuni articoli del Piano di tutela delle Acque, con particolare riferimento agli artt. 39, 38 e 37.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), e in particolare le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Il testo del PTA approvato nel 2009 è stato frutto di un lungo e documentato confronto pubblico, avviato dalla Giunta regionale fin dalla prima stesura del PTA e proseguito dopo la sua adozione nel 2004, tra la Regione, gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati dall'applicazione delle disposizioni.

Ciononostante, durante i primi due anni di attuazione del Piano approvato sono emerse, dal confronto con vari soggetti che si sono trovati ad applicare nella pratica le disposizioni del Piano stesso, alcune esigenze di chiarimento dei suoi contenuti e in alcuni casi di vera e propria modifica del testo del PTA. Molte delle esigenze di chiarimento hanno trovato puntuale risposta nella DGR n. 80 del 27/1/2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque". Per altri aspetti, è stato necessario intervenire invece con vere e proprie modifiche del testo del PTA, deliberate dalla Giunta Regionale previo parere della 7ª commissione consiliare; tali modifiche hanno riguardato l'art. 32 (DGR n. 145 del 15/2/2011), gli artt. 11 e 40 (DGR n. 1580 del 4/10/2011) e infine, in risposta a richieste di alcune Province, associazioni di categoria ed altri soggetti e anche a seguito di modifiche della normativa nazionale, vari articoli del Piano (DGR n. 842 del 15/5/2012).

Tuttavia, per alcuni aspetti, sono state recentemente richieste ulteriori precisazioni, che rendano il dispositivo delle NTA maggiormente efficace e applicabile omogeneamente sul territorio regionale. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una più precisa definizione degli obblighi a cui sono soggette le aziende, ad esempio in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

È pertanto necessario stabilire alcune linee guida, senza peraltro pregiudicare la possibilità di raggiungimento degli obiettivi ambientali, fissati dalla Direttiva 2000/60 e dal D.Lgs 152/2006, entro il 2015.

Si evidenzia come questo provvedimento si inserisca appieno all'interno dell'attività di semplificazione amministrativa avviata con la DGR 1599 del 11/10/2011. Infatti le precisazioni oggetto del presente atto derivano da un proficuo e continuo confronto con i vari portatori di interessi e sono tese a chiarire le procedure di autorizzazione e le condizioni di applicazione delle norme, semplificando così l'attività amministrativa, il tutto evidentemente senza che venga compromessa l'efficacia del PTA e l'azione di tutela ambientale della pubblica amministrazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Direttiva 2000/60;

Visto il Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e le sue modifiche e integrazioni;

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il documento di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, contenente precisazioni relative ad alcuni aspetti delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione;
4. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'attuazione del presente atto.

[Torna al sommario](#)

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 1770 del 28 agosto 2012**

pag. 1/3

**PRECISAZIONI RELATIVE AD ALCUNI ASPETTI DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE****Art. 39 – comma 1**

Relativamente all'art. 39, si precisa che la relazione di cui al comma 1 deve essere presentata solo nei casi in cui i titolari delle superfici scoperte che fanno parte delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F intendano attestare che il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente:

- a) non avviene, e pertanto l'area non è soggetta alle previsioni di cui al comma 1. In tal caso è necessario attestare con particolare dettaglio e precisione le condizioni per le quali il dilavamento non avviene;
- b) si esaurisce con le acque di prima pioggia, e pertanto l'area è soggetta alle disposizioni del comma 3, lettera c) (gestione delle acque di prima pioggia). Va da sé che in tal caso il titolare della superficie è tenuto a presentare il piano di adeguamento di cui al successivo comma 6 dello stesso art.39;
- c) non si esaurisce con le acque di prima pioggia, ma è sufficiente il trattamento solo di una frazione delle acque di seconda pioggia. Va da sé che in tal caso il titolare della superficie è tenuto a presentare il piano di adeguamento di cui al successivo comma 6 dello stesso art.39.

In tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui l'insediamento rientri in allegato F e si ritenga di trattare tutte le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia), non è necessario presentare la relazione di cui al comma 1, ma è comunque necessario effettuare il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e chiedere l'autorizzazione allo scarico, presentando adeguata documentazione di progetto.

Per evitare non corrette interpretazioni del dispositivo del comma 1, inoltre, le parole “non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia” vanno intese come “non avvenga, o si esaurisca o meno con le acque di prima pioggia, o prosegua con una parte delle acque di seconda pioggia”.

Art. 39 – comma 3

Relativamente alla lettera d), si ritiene di dover operare una distinzione tra i *piazzali* e i *parcheggi* riguardo alla possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento. Per i *piazzali*, da quanto risulta dalle esperienze riportate da Enti di controllo e progettisti, si verificano, in certe situazioni, casi in cui l'intera superficie o parte della stessa non ospiti abitualmente materiali, veicoli ecc., oppure ospiti materie prime o prodotti al coperto o costituiti da materiale non in grado di rilasciare sostanze ad opera del dilavamento da parte della pioggia, e quindi non comportano la possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per quanto riguarda i *parcheggi* la situazione è diversa. Essi infatti, per definizione, ospitano abitualmente veicoli in sosta e in transito, che in base a recenti monitoraggi e studi (Magistrato alle Acque, 2010 “L'approfondimento conoscitivo della problematica delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi della legge 192/04”) comportano il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1770 del 28 agosto 2012

pag. 2/3

Quindi, relativamente ai *piazzali* di cui alla lettera d) del comma 3, qualora il titolare del piazzale ritenga che nello stesso o in alcune parti di esso non si verifichi dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, lo stesso ha facoltà di dimostrare, per tali parti, l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, tramite relazione da trasmettere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale a sua volta ha facoltà di verificare la congruità di quanto dichiarato nella relazione stessa.

Nel caso di *parcheggi* con superficie superiore a 5000 m², si ritiene, per i motivi sopraesposti, che essi necessitino comunque di trattamento delle acque di prima pioggia in quanto si ritiene che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Art. 39 – comma 6

Si chiarisce che il Piano di adeguamento di cui al comma 6:

- consiste in una comunicazione nella quale vengono indicate le modalità con le quali il soggetto obbligato intende adeguarsi alle previsioni dell'art. 39 entro il termine del 31/12/2015; tale comunicazione dovrà contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate e la descrizione degli interventi in programma. A detta comunicazione dovrà far seguito la presentazione da parte del soggetto interessato all'Autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- deve essere trasmesso all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi.

Nel caso in cui l'impianto sia soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), se le prescrizioni dell'AIA sono state inserite facendo esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, l'autorizzazione AIA va modificata sulla base delle variazioni apportate dalla DGR n. 842/2012 (sulla tipologia di sostanze da considerare e sulla tempistica di adeguamento). Se invece le prescrizioni dell'AIA non fanno esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di tutela delle Acque, non è necessario che l'autorizzazione AIA venga modificata.

Art. 39 – Aspetti sanzionatori

Relativamente alla tipologia di sanzione (amministrativa o penale) da applicare in seguito a violazioni delle norme tecniche del Piano di tutela delle acque sulle acque meteoriche di dilavamento, si precisa che sia al comma 1 che al comma 3 dell'art. 39 si fa riferimento all'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006: in caso di violazione delle disposizioni in esso stabilite, si fa quindi riferimento all'art. 133 comma 9 del D.Lgs 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Conseguentemente ciò vale anche nel caso di violazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche rilasciate ai sensi dei commi 1 e 3.

La Regione Veneto, con il Piano di Tutela delle Acque, non ha invece ritenuto opportuno normare in modo specifico i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio siano convogliate ed "opportunamente trattate in impianti di depurazione" (art. 113 comma 3, correlato ad una sanzione di tipo penale di cui all'art. 137 comma 9). Sottolineando la necessità di "idonei sistemi di depurazione", ai commi 1 e 3 si prevede infatti la possibilità che le acque meteoriche di dilavamento (o solo quelle di prima pioggia a seconda dei casi) siano trattate con sistemi di sedimentazione e se del caso disoleatura con scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo, oppure scaricate in pubblica fognatura servita da impianto di depurazione finale, senza, per comprensibili

ALLEGATO A alla Dgr n. 1770 del 28 agosto 2012

pag. 3/3

motivi (dipende infatti dai singoli casi, dalla situazione locale), precisare in quali casi specifici mettere in atto il primo tipo di trattamento e destino finale (sedimentazione – disoleatura con scarico in acque superficiale o suolo), e in quali il secondo (scarico in fognatura servita da impianto di depurazione finale).

Art. 38 – comma 2

In relazione alle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 38 da parte della DGR n. 842/2012, si chiarisce che:

- il gestore della rete trasmette al cliente una comunicazione con la quale conferma o meno il mantenimento della deroga in essere fino al 31/12/2015;
- il titolare dello scarico può, secondo le modalità indicate al comma 3 dell'art. 38, ottenere dal Gestore, anche prima del 31/12/2015, l'autorizzazione che prevede l'applicazione della deroga al divieto di cui all'art. 38 comma 2 anche oltre il 31/12/2015 e in via definitiva, solo per specifici casi e parametri e unicamente a fronte della dimostrata impossibilità dell'azienda a provvedere al trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico indicati nella tabella I dell'allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione.

Nel caso in cui il titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione, la deroga è sempre dovuta e viene applicata automaticamente.

Art. 37 – comma 3

In riferimento al programma di adeguamento da predisporre da parte del titolare dello scarico:

- nel caso in cui il titolare preveda di convogliare i propri scarichi in fognatura, è il gestore della rete a determinare le scadenze per la presentazione del programma di adeguamento;
- nel caso in cui il titolare prevede di convogliare i propri scarichi in acqua superficiale, il termine di presentazione del programma di adeguamento coincide, per analogia, con quello indicato all'art. 39, comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione per la presentazione del Piano di adeguamento, ossia l'8 dicembre 2012.

Cialli Pamela

Da: PRO [enelproduzione@pec.enel.it]
Inviato: lunedì 22 aprile 2013 19.55
A: MINISTERO AMBIENTE
Oggetto: Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2.
Chiarimenti spontanei del gestore.
Allegati: 15068528.pdf; segnatura.xml

Spett.le MINISTERO AMBIENTE

Mittente:
PRO
DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY MANAGEMENT E MERCATO ITALIA AREA DI BUSINESS GENERAZIONE
UNITA' DI BUSINESS FUSINA

30171 Mestre Centro - Venezia - Casella Postale 169 T +39 0418218011 F +39 0415060662

Il sistema di protocollo del mittente enelproduzione@pec.enel.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2.
Chiarimenti spontanei del gestore.
Numero di protocollo: PRO-22042013-0016930

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del destinatario in relazione alle finalità per quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

P15068528FN51650028

Cialli Pamela

Da: Per conto di: enelproduzione@pec.enel.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: lunedì 22 aprile 2013 19.55
A: MINISTERO AMBIENTE
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2. Chiarimenti spontanei del gestore.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,24 MB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/04/2013 alle ore 19:54:49 (+0200) il messaggio "*Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2. Chiarimenti spontanei del gestore.*" è stato inviato da "enelproduzione@pec.enel.it" indirizzato a: aia@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 646114094.514105277.1366653289364vliaspec06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2013-04-22 at 19:54:49 (+0200) the message "*Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2. Chiarimenti spontanei del gestore.*" was sent by "enelproduzione@pec.enel.it" and addressed to: aia@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **Modifica alla configurazione degli scarichi delle acque meteoriche SP1 ed SP2. Chiarimenti spontanei del gestore.**

Message ID: 646114094.514105277.1366653289364vliaspec06@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission